



Comune di Piazza Armerina
Provincia di Enna



www.comune.piazzaarmerina.en.it

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO
DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.29 del 01/07/2019



INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>
Art. 2	<i>Oggetto della definizione agevolata</i>
Art. 3	<i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>
Art. 4	<i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>
Art. 5	<i>Norma di chiusura ed entrata in vigore</i>



ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 “disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Comune di Piazza Armerina – 8[^] Settore – “Gestione Entrate Tributarie e Servizi Fiscali”

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Relativamente alle entrate comunali tributarie non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **15 Settembre 2019**, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque **il limite massimo del 30 settembre 2021**, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune entro il **15 Ottobre 2019** comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) **l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore ad Euro 100,00=**. Tale importo può essere ridotto, su istanza del contribuente dimostrando lo stato di necessità, ma, comunque, non al di sotto della soglia minima di Euro 50,00= mensili;
- b) **versamento unico**: entro il **15 Novembre 2019** ;
- c) **versamento in 6 rate** di pari importo: entro giorno 15 dei seguenti mesi: Novembre 2019 , Dicembre 2019, Gennaio 2020; Febbraio 2020, Marzo 2020
- d) **versamento in 10 rate** di pari importo: entro giorno 15 dei seguenti mesi: Novembre 2019 , Dicembre 2019, Gennaio 2020; Febbraio 2020, Marzo 2020, Aprile 2020, Maggio 2020, Giugno 2020; Luglio 2020; Agosto 2020;
- e) **versamento in n.23 rate** di pari importo: entro giorno 15 dei mesi compresi tra il 15/11/2019 ed il 30/09/2021;
- f) Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulla rateizzazione delle Entrate comunali ;
- g) Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata;
- h) In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.



- i) Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie;
- j) La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento.
- k) Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro maggio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

ARTICOLO 4 – PROCEDURE CAUTELATI ED ESECUTIVE IN CORSO

- 1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
- 2. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

ARTICOLO 5 – NORMA DI CHIUSURA ED ENTRATE IN VIGORE

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti norme di legge in materia.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
- 3. Il presente regolamento sarà pubblicato entro trenta giorni nel sito internet istituzionale del Comune.